



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale

Divisione V - Sezione I

14-7

Prot. n. 22424
Allegati uno

Roma, 22.01.2002

Al Provveditorato Regionale della
Amministrazione Penitenziaria di
90141 PALERMO

e, p.c.

All' O.S. U.I.L.- Pubblica Amministrazione
Viale Emilio Lepido, n. 46
00175 ROMA

Al Servizio per le Relazioni Sindacali
S E D E

Oggetto: Servizio traduzioni detenuti a mezzo aereo. Personale di Polizia Penitenziaria. Trattamento economico di missione.

L'Organizzazione Sindacale U.I.L. Pubblica Amministrazione - Penitenziari, con la nota n. 92 del 18 gennaio 2002 (allegata in copia), lamenta una diversa applicazione, nell'ambito della regione Sicilia, della normativa che disciplina il trattamento di missione in occasione di traduzioni effettuate con il mezzo aereo. In particolare la U.I.L. evidenzia che in alcuni istituti l'indennità di missione, spettante al personale impiegato di scorta in tale servizio, viene attribuita dall'orario di partenza del volo e non dall'orario di inizio della traduzione.

Al riguardo e per i provvedimenti che codesto Provveditorato vorrà adottare in ambito circoscrizionale, si chiarisce quanto segue.

Per il personale di Polizia penitenziaria, comandato in servizio fuori sede, il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare, ai sensi dell'art.8 della legge 18 dicembre 1973, n.836, dal provvedimento con cui è disposta la missione ed apposti sul foglio di viaggio rilasciato al



Ministero della Giustizia

dipendente. In particolare, l'orario di inizio del servizio fuori sede, rilevante ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di missione e per la quantificazione dell'indennità oraria di missione, deve coincidere con quello di uscita dall'istituto.

Invece, il tempo impiegato, nella sede di servizio, per l'espletamento delle operazioni connesse all'approntamento di una traduzione, non può essere computato ai fini dell'attribuzione dell'indennità di missione. Esso, però, è considerato servizio e concorre alla determinazione del turno giornaliero, necessario per la quantificazione, nell'ambito della giornata solare, dello straordinario o per l'attribuzione della maggiorazione dell'indennità oraria di missione.

Pertanto, nel caso prospettato dall'O.S. U.I.L., la durata del servizio fuori sede, retribuito con l'indennità oraria di missione, deve essere calcolata dall'orario di partenza dall'istituto sede ordinaria di servizio ed è comprensiva, ovviamente, anche del tempo impiegato per il raggiungimento dello scalo aeroportuale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Penitenziari

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



93

Prot. n.

18.01.2002

li

All.

pres. Giovanni Tinebra
Capo del Dipartimento
Dell'Amministrazione Penitenziaria
ROMA

Massimo Tesei
Segretario Generale
UIL P.A. - Penitenziari

Oggetto: servizio traduzioni detenuti per via aerea.

Da qualche tempo i delegati delle diverse province della Sicilia richiedono un intervento di questa Segreteria circa il metodo adottato dalle diverse direzioni degli istituti riguardo al pagamento dell'orario di servizio, in occasione di traduzioni aeree.

Pare, infatti, che in Sicilia sia prassi costante il fatto che la retribuzione del personale che effettua la traduzione di detenuti con il mezzo aereo, decorra dall'orario di partenza del mezzo e non da quello d'inizio della traduzione.

In questo modo, le ore impiegate per la traduzione del detenuto dall'istituto di provenienza all'aeroporto e da qui a quello di destinazione, non sarebbero retribuite.

In altre parole la retribuzione del servizio sarebbe calcolata sulla base dell'orario di partenza dei voli e non già di quello d'uscita e ritorno all'istituto.

Premesso quanto sopra, si richiede un intervento della S.V. affinché, così come previsto dalla normativa vigente, al personale di Polizia Penitenziaria impiegato nelle traduzioni sia retribuito l'orario di servizio sin dall'ora in cui esso viene assunto e sia corrisposto il trattamento economico a decorrere dall'orario in cui la traduzione esce dall'istituto e fino a quando il detenuto tradotto giunge a destinazione, dopodiché dovrà essere riconosciuto il servizio di missione fino al rientro in sede.

In attesa di conoscere le determinazioni assunte dalla S.V., colgo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Armando Algozzino